



**DIRSTAT**

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI  
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,  
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI  
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E DELLE IMPRESE

**SINADEP**

[www.sinadep.it](http://www.sinadep.it)

SINDACATO INTERNO NAZIONALE AUTONOMO DIRIGENTI - DIRETTIVI - ELEVATE PROFESSIONALITA'

Prot.1195/07/fnz-rm  
del 17 settembre 2007

# **MEMORIA DIFENSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESENTATA AI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE**

**Il Prof. De Marinis sta predisponendo il ricorso avverso  
il mancato inquadramento nella qualifica di  
vice-dirigente.**

**Non prima di novembre coloro che hanno già  
espletato il tentativo di conciliazione potranno rivolgersi  
al**

**Dr. Rocco De Caro 3479131402  
che curerà la fase successiva al tentativo di  
conciliazione.**

**Il ricorso in primo grado di giudizio sarà, quindi, coordinato  
dal Dr. Rocco DE CARO (per i colleghi della periferia)  
(Procura ad litem e controdeduzioni)**

**Per i colleghi di Roma il ricorso sarà coordinato dal  
Dr. Francesco MUZZI 3470004832**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. n. 041868

Roma, 19/7/2007

Al Collegio di Conciliazione  
c/o Direzione Provinciale del lavoro  
01100 VITERBO

e. p.c. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo  
01100 VITERBO

OGGETTO: Sigg. ri AMBROSINI Nicoletta e PERUGINI Carmine Rosario -  
tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 d.lgs. n. 165/2001,  
in tesi ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella  
qualifica di vice dirigente, sulla base della previsione di cui all'art. 17  
bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 7, comma 3 della  
legge 15 luglio 2002, n. 145.  
Seduta Collegio: 23 luglio 2007

Si fa riferimento ai tentativi di conciliazione in oggetto indicati, dei quali,  
peraltro, si chiede la riunione per connessione oggettiva.

Gli interessati dipendenti di ruolo dell'Amministrazione Civile  
dell'Interno, reclamano il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella qualifica  
di vice dirigenti.

La loro pretesa si fonda sull'art. 17-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  
introdotto dall'art. 7, comma 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145 il quale prevede che  
"La contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di  
un'apposita area della vice-dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato  
appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni  
di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente  
ordinamento".



# Ministero dell'Interno

A parere dei dipendenti in questione, la norma citata va interpretata nel senso che il riconoscimento del diritto di accesso all'area della vicedirigenza deve essere fatto risalire alla stessa previsione di legge.

La norma, secondo gli interessati, è immediatamente operativa in favore del personale in possesso dei requisiti richiesti, e ciò pur in difetto della disciplina contrattuale relativa al trattamento giuridico ed economico spettante ai vice dirigenti.

L'attualità del loro interesse ad agire discende, altresì, precisano i dipendenti, dalla previsione di cui all'art. 17-bis, comma 2, ultimo periodo, del citato d.lgs. n. 165/2001 secondo la quale "i dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17" che, a sua volta, definisce le funzioni dei dirigenti pubblici.

Peraltro, osservano ancora gli interessati, proprio la mancata attuazione delle disposizioni legislative che istituiscono l'area della vicedirigenza, comporterebbe che l'esercizio di funzioni delegate venga affidato a personale non in possesso dei requisiti professionali e culturali espressamente previsti dalla legge.

Gli interessati chiedono, pertanto, che venga riconosciuto dall'Amministrazione il loro diritto ad essere inquadrati in qualità di vice dirigenti, essendo gli stessi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa che ha istituito tale figura professionale.

Ciò premesso, nel confermare la designazione della dr.ssa Marinella Iodice, quale funzionario in rappresentanza dell'Amministrazione in seno al Collegio e del dr. Francesco Tarricone, quale funzionario investito del potere di conciliare, nei limiti delle presenti osservazioni, si esprime quanto segue.

Con la legge 15 luglio 2002, n. 145 che detta "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato", il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'area della vicedirigenza.



# Ministero dell'Interno

3

L'art. 7, comma 3 della legge, infatti, ha inserito dopo l'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 17 - bis il quale, così come modificato dall'art. 14-octies della legge 17 agosto 2005, n. 168, prevede, nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto ministeri, l'istituzione di un'apposita, separata area della vicedirigenza, nella quale viene fatto confluire il personale laureato (ma, in fase di prima applicazione, anche quello non laureato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso all'ex carriera direttiva anche speciale) che abbia maturato un'anzianità quinquennale nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

La previsione si estende, fatto salvo lo spazio di autonomia delle regioni e degli enti locali, anche agli altri comparti, tramite l'applicazione di un criterio di equivalenza delle qualifiche da definirsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma prevede, altresì, la possibilità, da parte dei dirigenti, di delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui al precedente art. 17 (all.1-2).

L'art. 10, comma 3 della legge contiene, invece, le disposizioni di attuazione della disciplina suddetta e prevede che la stessa, la quale si applica "a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", "resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all'Agence per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie" (all.3).

Della ricostruzione normativa suddetta risulta come - contrariamente a quanto ritenuto dagli interessati - l'attuazione della disciplina relativa all'area della vice dirigenza sia riservata per espressa volontà del Legislatore, alle parti contrattuali del comparto ministeri.



# Ministero dell'Interno

Al riguardo, occorre rilevare, che l'istituzione della figura del vice dirigente, prevista nell'ottica di una organizzazione di tipo privatistico, efficiente ed efficace dalla P.A., implica l'accordo delle parti sociali relativamente ai meccanismi di individuazione e selezione di tale figura professionale ed alla definizione della natura dei compiti ad essa assegnati.

Altri aspetti decisivi da definire in sede pattizia riguardano inoltre, i contenuti della delega di funzioni al vice dirigente da parte dei dirigenti, la creazione dell'apposito ruolo organico e la sua consistenza come pure il trattamento economico.

Da quanto precede appare evidente che la regolamentazione di tale materia non possa prescindere dalla libera espressionazione della volontà contrattuale la quale, con riferimento al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, assume un carattere di particolare rilievo, atteso che l'organizzazione degli Uffici è strettamente connessa alla tutela del superiore interesse pubblico.

Ciò, posto, occorre tuttavia rilevare che le disposizioni al riguardo previste dalla legge n. 145/2002, a tutt'oggi non hanno avuto attuazione.

Il C.C.N.L. - comparto ministeri 2002/2005, infatti ha previsto, all'art. 9, l'istituzione di una "Commissione paritetica per il sistema classificatorio" alla quale è demandato, tra l'altro, "il compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella di professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità e i tempi indicati nell'art. 10 della legge 15 luglio 2002, n. 145" (all.4).

Come in precedenza riferito, peraltro, tale norma prevedeva che la fase contrattuale per l'istituzione della vicedirigenza doveva avvenire sulla base di un atto di indirizzo all'ARAN da parte del Ministro per la funzione pubblica.

Orbene tale atto di indirizzo è intervenuto soltanto in data 15 marzo 2006 e con riferimento alla contrattazione collettiva per il periodo 2006/2005 (all.5).



# Ministero dell'Interno

5

Il documento, richiamando espressamente le previsioni della legge n. 145 del 2002, confluite nell'art. 17 - bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dà mandato all'ARAN di dare ad essa attuazione "in occasione della stipula del presente Contratto Quadro".

Quanto alla decorrenza dell'inquadramento dei vice dirigenti, invece, l'atto di indirizzo afferma che "va considerato quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere "dal periodo contrattuale successivo a quello in corso" che dovrà essere fatto coincidere con la stipulazione dei contratti collettivi relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio 2006-2007"

Tale atto di indirizzo, peraltro, si colloca in una fase prenegoziale, nella quale le autorità competenti indicano al soggetto destinato ad avviare le trattative con la controparte privata, obiettivi, risorse e compatibilità di cui tener conto in sede di negoziazione.

Allo stato, invece, la specifica, separata contrattazione collettiva prevista dall'art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002 per l'istituzione della vicedirigenza non è ancora intervenuta, cosicché la pretesa degli interessati di avere accesso a tale posizione professionale non trova in fatto e diritto, alcun fondamento.

Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene, pertanto, che non sussistono i presupposti per concludere favorevolmente i tentativi di conciliazione promossi dai dipendenti sopraindicati.

IL VICE CAPO D'UFFICIO  
Lombardi

BLAmr

**MEMORIA DIFENSIVA**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE**  
**PRESENTATA**  
**AI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE**  
*Per quanto sopra :*

**Il Prof. De Marinis**  
**sta predisponendo il ricorso avverso il**  
**mancato inquadramento nella qualifica**  
**di**  
**vice-dirigente.**

**Non prima di novembre** coloro che hanno già  
espletato il tentativo di conciliazione potranno  
rivolgersi al  
**Dr. Rocco De Caro 3479131402**  
che curerà la fase successiva al tentativo di  
conciliazione.

**Il ricorso in primo grado di giudizio sarà, quindi, coordinato**  
**dal Dr. Rocco DE CARO** (per i colleghi della periferia)  
**(Procura ad litem e controdeduzioni)**

**Per i colleghi di Roma il ricorso sarà coordinato dal**  
**Dr. Francesco MUZZI 3470004832**

e-mail: [sinadep@sinadep.it](mailto:sinadep@sinadep.it)

**DIRSTAT-CONFEDIRSTAT** Federazione fra le Associazioni ed i Sindacati dei Funzionari Direttivi, Dirigenti e delle Alte Professionalità della Pubblica Amministrazione – 00192 ROMA Via Ezio,12 – Tel. 06/3211535-3222097 fax 06/3212690